



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Avv. Dino Passarelli
Via Aurelio Saffi 63, 40131 Bologna
Tel. 0519925080, cell. 3343953163
e-mail studiolegale@dinopassarelli.it
pec avv.passarelli@pec.it

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 354, C. 2, ART. 414 E ART. 125 DISP. ATT., C.P.C.

PER

Marzia Sgambellone (c.f. SGMMRZ81D48D976V), nata l'8.4.1981 a Locri (R.C.) e residente a Bologna in via Vittorio Veneto n. 22, rappresentata e difesa dall'**avv. Dino Passarelli** (c.f. PSSDNI64T06G288U) e presso lo stesso elettivamente domiciliata, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nel ReGIndE avv.passarelli@pec.it, per quanto riguarda il domicilio digitale e a Bologna in via Aurelio Saffi n. 63 (fax n. 0519925080) per quanto riguarda il domicilio fisico, in virtù della procura allegata ([all. 1](#)),


CONTRO

• **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede a Roma, viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso dall'**Avvocatura dello Stato** (c.f. ads80068910373) con domicilio digitale presso l'indirizzo di p.e.c. ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6,

• **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria** (c.f. 97036700793 – indirizzi di posta elettronica certificata drcal.contenzioso@postacert.istruzione.it e drcal@postacert.istruzione.it), con sede a Catanzaro, via Lungomare n. 259, in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'**Avvocatura dello Stato** (c.f. ads80068910373) con domicilio digitale presso l'indirizzo di p.e.c. ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6,

• **Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la**



	Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria - Ufficio VI (c.f.	
	80007410808 - p.e.c. usprc.contenzioso@postacert.istruzione.it), con sede a	
	Reggio Calabria, località Spirito Santo, via Sant’Anna II Tronco, in persona del	
	Direttore pro - tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura dello Stato (c.f.	
	ads80068910373) con domicilio digitale presso l’indirizzo di p.e.c.	
	ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Bologna, via Alfredo	
	Testoni n. 6,	
	• Ministero dell’istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale	
	dell’Emilia Romagna , (c.f. 80062970373 - indirizzo di posta elettronica certi-	
	ficata drer.contenzioso@postacert.istruzione.it), con sede a Bologna, via de’	
	Castagnoli, n. 1, al quale il presente atto verrà notificato esclusivamente in	
	quanto domiciliatario delle Dott.sse Daniela Abruzzo (c.f. ██████████	
	██████████), Tommasina Calabria (c.f. ██████████) e Manuela Mon-	
	tagna (c.f. ██████████), funzionarie del Ministero dell’istruzione	
	e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale	
	di Reggio Calabria - Ufficio VI, costituite nel primo grado di giudizio svoltosi	
	dinanzi al Tribunale di Bologna, sezione lavoro, iscritto al n. 2085/2022 di r.g.,	
	• Fedele Manuela , nata a Gioia Tauro (RC) il 27.03.1982 (c.f. ██████████	
	██████████), residente a ██████████, rappresentata e	
	difesa dall’ Avv. Pietro Siviglia (c.f. ██████████), con domicilio di-	
	gitale presso l’indirizzo di p.e.c. avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it e do-	
	milio fisico a Reggio Calabria, in via Antonio Cimino n. 65.	
		
	OGGETTO: CONCORSO A CATTEDRA PER L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA	
	PRIMARIA - DIRITTO ALL’ATTRIBUZIONE DELLA SEDE DI TITOLARITÀ.	
		2



FATTO

Marzia Sgambellone, con ricorso del 28.10.2022 (cfr. [all. 2](#)), ha promosso dinanzi al Tribunale di Bologna, sezione lavoro, il giudizio r.g. n. 2085/2022 per censurare l'operato dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e di quello Provinciale di Reggio Calabria, che nell'agosto del 2022 non le hanno attribuito la sede di titolarità per l'insegnamento nella scuola primaria, presso l'Istituto Capoluogo Alvaro di San Luca (R.C.), sebbene lei ritenesse di averne diritto.

È successo, infatti, che Marzia Sgambellone, già assegnataria di ruolo, per la classe di concorso EEEE, presso la scuola primaria "Istituto Comprensivo" di Calderara di Reno (BO) (cfr. [all. 3](#)) e successivamente trasferita definitivamente presso la scuola primaria "Istituto Comprensivo n. 8" di Bologna, sede attuale di lavoro, abbia partecipato al concorso straordinario per la scuola primaria, classe di concorso EEEE, indetto dal MIUR con DDG n. 1546 del 5.11.2018 (cfr. [all. 4](#)) e abbia ottenuto in graduatoria la posizione n. 41, con voto 77/100 (cfr. [all. 5](#)).

Di conseguenza, in ossequio alle regole della procedura informatizzata adottata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria per le immissioni in ruolo del personale docente nell'anno scolastico 2022/2023, Marzia Sgambellone ha espresso in via preventiva e telematica la preferenza per la provincia di Reggio Calabria, rinunciando alle altre province calabresi (cfr. [all. 6](#)).

Purtroppo, nel corso del primo turno di nomina per le immissioni in ruolo, effettuate a luglio del 2022, Marzia Sgambellone non ha ottenuto la cattedra (cfr. [all. 7](#)). Dopodiché, per via della rinuncia di alcuni candidati assegnatari di ruolo, l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria ha individuato altri aspiranti, nella stessa graduatoria, per nominarli in surroga (cfr. [all. 8](#)) e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria ha attribuito loro la sede di titolarità (cfr. [all. 9](#)).



Nel fare ciò, però, l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria hanno attribuito la sede di titolarità per l'insegnamento nella scuola primaria, con decorrenza giuridica 1.9.2022 ed economica dalla presa di servizio nell'anno scolastico 2022/2023, presso l'Istituto Capoluogo Alvaro di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, a Manuela Fedele, che si era collocata in graduatoria al sessantottesimo posto, quindi in una posizione successiva a quella di Marzia Sgambellone che, come detto, si era collocata al quarantunesimo posto e, pertanto, aveva diritto all'assegnazione di quel posto prima ed invece di Manuela Fedele.

Pertanto, con il suddetto ricorso introduttivo, Marzia Sgambellone ha chiesto che venisse dichiarato il suo diritto ad ottenere il ruolo presso l'Istituto Capoluogo Alvaro di San Luca (R.C.).

Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, in conformità a quanto disposto dal Tribunale mediante provvedimento n. cronol. 6436/2022 del 30.11.2022 (cfr. [all. 10](#)), sono stati notificati ai controinteressati evocati in giudizio, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso della suddetta pubblicazione e alle Amministrazioni convenute mediante notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Si è costituito in giudizio soltanto il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale di Reggio Calabria, rappresentato e difeso da tre sue funzionarie, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. (cfr. [all. 11](#)), assumendo di essersi comportato correttamente, in forza del disposto di cui all'art. 436, secondo comma, secondo capoverso, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 , n. 297.



	Successivamente al deposito delle note difensive finali e allo svolgimento	
	dell'udienza di discussione, il Tribunale di Bologna, sezione lavoro, con la sen-	
	tenza n. 186/2024, pubblicata il 21.2.2024 (cfr. all. 12), ha accolto il ricorso ed	
	ha dichiarato il diritto di Marzia Sgambellone all'assunzione a tempo indetermi-	
	nato nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2022/2023 e, per-	
	tanto, il diritto di Marzia Sgambellone ad ottenere il ruolo presso l'Istituto Ca-	
	poluogo Alvaro di San Luca nella provincia di Reggio Calabria, conseguente-	
	mente ordinando all'Amministrazione di adottare i provvedimenti idonei a tute-	
	lare i diritti di Marzia Sgambellone, così come accertati e dichiarati.	
	Tale sentenza è stata notificata il 29.3.2024 ed il Ministero dell'Istruzione e del	
	Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con ricorso deposi-	
	tato il 15.4.2024 e notificato il 7.5.2024 (cfr. all. 13) l'ha impugnata dinanzi alla	
	sezione lavoro della Corte d'Appello di Bologna, chiedendo la sospensione	
	dell'efficacia esecutiva e la riforma integrale della stessa, con conseguente ri-	
	getto dell'originario ricorso. L'Avvocatura dello Stato, peraltro, oltre ai docu-	
	menti già prodotti in primo grado, in sede di appello ha prodotto per la prima	
	volta un nuovo documento, cioè una guida alla procedura informatica.	
	Marzia Sgambellone, rappresentata e difesa dal sottoscritto avvocato, si è costi-	
	tuita nel relativo giudizio r.g. n. 224/2024 (cfr. all. 14), eccependo l'inammissi-	
	bilità del nuovo documento di cui sopra, ai sensi del secondo comma dell'art.	
	437 del codice di procedura civile, in quanto prodotto per la prima volta in ap-	
	pello e per nulla indispensabile ai fini della decisione della causa, anzi, del tutto	
	irrilevante, nonché deducendo la totale e manifesta infondatezza sia della richie-	
	sta di sospensione dell'efficacia esecutiva sia dell'appello nel merito, così chie-	
	dendone il rigetto integrale, con conseguente conferma integrale della sentenza	
		5



	della sezione lavoro del Tribunale di Bologna n. 186/2024.	
	All'esito della prima udienza, la Corte d'Appello ha respinto la richiesta di so-	
	sensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed ha disposto la rinnovazione	
	della notifica dell'appello nei confronti dei controinteressati nelle forme già pre-	
	viste in primo grado.	
	L'Avvocatura dello Stato ha effettuato la notificazione mediante pubblicazione	
	del testo del ricorso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e	
	inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso della suddetta pubblicazione ed	
	inoltre ha effettuato la notificazione personalmente alla sig.ra Manuela Fedele.	
	Quest'ultima si è costituita in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello (cfr. all. 15)	
	eccependo la mancata integrità del contraddittorio in primo grado, per non aver	
	ricevuto la notifica del ricorso personalmente ed inoltre si è difesa nel merito	
	mediante considerazioni in gran parte sovrapponibili a quelle del Ministero.	
	Trattenuta la causa in decisione, la Corte d'Appello ha emesso la sentenza n.	
	693/2024, pubblicata il 23.1.2025 (cfr. all. 16), con la quale ha dichiarato la nul-	
	lità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 102 c.p.c., a causa della	
	mancata notificazione del ricorso introduttivo alla sig.ra Manuela Fedele perso-	
	nalmente, rimettendo la causa dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di	
	Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 354, c. 1, c.p.c.	
	Con il presente ricorso, pertanto, viene riassunto il giudizio nell'interesse di Mar-	
	zia Sgambellone.	
	DIRITTO	
	1 - INAMMISSIBILITÀ ED IRRILEVANZA DEL NUOVO MEZZO DI PROVA	
	Come detto, la difesa del Ministero ha prodotto per la prima volta in appello un	
	documento, cioè una guida alla procedura informatica, per sostenere l'assunto	
		6



	che coloro che hanno partecipato al concorso straordinario per la scuola prima-	
	ria, classe di concorso EEEE, indetto dal MIUR con DDG n. 1546 del 5.11.2018,	
	allorquando hanno espresso in via preventiva e telematica le loro preferenze,	
	relativamente alle province nelle quali ottenere la nomina ad uno dei posti og-	
	getto del concorso, per ultimare la procedura di compilazione dovessero selezio-	
	nare la dichiarazione di essere consapevoli che, in caso di mancata accettazione	
	di tutte le province e qualora non fossero risultati posti disponibili presso le pro-	
	vince prescelte, si sarebbe verificata la decadenza dalla graduatoria di riferi-	
	mento ai sensi dell'art. 436, comma 2, II cpv., del D. L.vo n. 297/1994.	
	Tale documento, da parte della difesa del Ministero dell'Istruzione e del Merito,	
	poteva essere prodotto in primo grado, sicché il sottoscritto difensore, nell'inte-	
	resse di Marzia Sgambellone, ha eccepito l'inammissibilità di tale mezzo di	
	prova, ai sensi del secondo comma dell'art. 437 c.p.c., anche perché esso non	
	prova nulla e comunque non è affatto indispensabile ai fini della decisione della	
	causa ma, anzi, è del tutto irrilevante.	
	La difesa avversaria, infatti, non ha allegato e men che meno ha dimostrato in	
	che modo e per quale ragione coloro che hanno partecipato al concorso straordi-	
	nario per la scuola primaria, classe di concorso EEEE, indetto dal MIUR con	
	DDG n. 1546 del 5.11.2018, all'atto dell'espressione in via preventiva e telema-	
	tica delle preferenze delle province, per le immissioni in ruolo del personale do-	
	cente nell'anno scolastico 2022/2023, potessero o addirittura dovessero cono-	
	scere la guida alla procedura informatica di cui si discute.	
	In verità, Marzia Sgambellone non era a conoscenza dell'esistenza di tale guida	
	e non era affatto tenuta a conoscerla, ma soprattutto non ha affatto visto, allor-	
	quando ha espresso in via preventiva e telematica la propria preferenza relativa-	
		7



	mente alla provincia nella quale ottenere la nomina ad uno dei posti oggetto del	
	concorso di cui si discute, la maschera di cui parla la difesa avversaria e dunque	
	non ha mai dovuto selezionare, per ultimare la procedura di compilazione, la	
	dichiarazione citata da controparte.	
	Pertanto, la maschera e la dichiarazione da essa contemplata, di cui scrive la	
	difesa avversaria, non era affatto presente nella procedura telematica mediante	
	la quale Marzia Sgambellone ha espresso in via preventiva e telematica la pro-	
	pria preferenza relativamente alla provincia nella quale ottenere la nomina ad	
	uno dei posti oggetto del concorso <i>de quo</i> .	
	Pertanto, una conferma di quanto si è appena affermato, cioè che la dichiarazione	
	di cui scrive la difesa avversaria non fosse affatto presente nella procedura tele-	
	matica seguita da Marzia Sgambellone per esprimere la propria preferenza in	
	merito alla provincia nella quale ottenere il ruolo, è costituita dalla circostanza	
	che la copia del modulo compilato in tale occasione, che è stata restituita dal	
	sistema e che è stata versata in atti fin dall'inizio sia da Marzia Sgambellone (cfr.	
	all. 6) sia dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, non contenga affatto, nella	
	parte in cui si dà atto delle dichiarazioni di rinuncia (si veda l'ultima pagina del	
	documento citato), la frase della quale scrive la difesa avversaria, bensì soltanto	
	la frase <i>“Il sottoscritto dichiara di rinunciare alle preferenze indicate nella se-</i>	
	<i>zione Rinunce”</i> , senza alcun riferimento, quindi, alle conseguenze giuridiche che	
	controparte vorrebbe far discendere da tali rinunce in applicazione dell'art. 436,	
	comma 2, II cpv., del Decreto Legislativo n. 297/1994.	
	In ogni caso, pur volendo ipotizzare, a titolo puramente accademico, che la di-	
	chiarazione di cui sopra sia stata effettivamente conosciuta e selezionata da Mar-	
	zia Sgambellone, nel corso della procedura telematica, ciò non avrebbe alcuna	
		8



	importanza ai fini del decidere, non essendo di conforto alle tesi del Ministero	
	né potendo ostacolare l'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente.	
	Infatti, si sarebbe pur sempre trattato esclusivamente della dichiarazione di es-	
	sere a conoscenza che il Ministero dell'Istruzione e del Merito interpreti l'art.	
	436, comma 2, II cpv., del D. L.vo n. 297/1994 nel modo che conosciamo, ma	
	che né Marzia Sgambellone né il Giudice del Tribunale di Bologna che ha	
	emesso la sentenza n. 186/2024 condividono. Nient'altro!	
	Non si può attribuire, infatti, al punto di vista del Ministero dell'Istruzione e del	
	Merito a proposito dell'interpretazione dell'art. 436, comma 2, II cpv., del D.	
	L.vo n. 297/1994, alcun effetto obbligatorio di carattere normativo, né si po-	
	trebbe attribuire alla eventuale dichiarazione di Marzia Sgambellone, di essere a	
	conoscenza di tale punto di vista, alcun effetto obbligatorio di natura negoziale.	
	Pertanto, ammesso e non concesso che Marzia Sgambellone, in sede di inoltro	
	delle preferenze per via telematica, avesse confermato di essere a conoscenza	
	che il Ministero dell'Istruzione e del Merito interpreti l'art. 436, comma 2, II	
	cpv., del D. L.vo n. 297/1994 nel modo che sappiamo, ciò non significherebbe	
	che Marzia Sgambellone avesse accettato tale interpretazione e men che meno	
	che ne fosse vincolata, così come non ne è vincolata l'Autorità Giudiziaria, che	
	è soggetta soltanto alla legge, secondo l'interpretazione che ritiene sia corretta.	
	È di tutta evidenza, dunque, che il documento informatico di cui si discute, con-	
	tenente la guida alla procedura informatica, potendo essere prodotto dalla difesa	
	del Ministero dell'Istruzione e del Merito fin dal primo grado di giudizio e non	
	essendo indispensabile ai fini della decisione della causa, anzi, essendo del tutto	
	irrilevante, fosse un mezzo di prova inammissibile nel processo d'appello.	
	Ne consegue che tale mezzo di prova sia inammissibile anche in questa sede,	
		9



	essendo pacifico che a seguito della riassunzione non venga introdotto un nuovo	
	giudizio ma si prosegua quello precedente, con tutto ciò che questo comporta in	
	relazione alle preclusioni istruttorie che si sono già verificate, che restano ferme,	
	per cui anche in questa sede si chiede che ne venga disposta l'espunzione dal	
	fascicolo d'ufficio e che non lo si tenga in alcuna considerazione.	
	2 – INFONDATEZZA DELLA TESI AVVERSARIA PER MANCANZA DI PROVA	
	Il Ministero dell'Istruzione e del Merito giustifica il proprio operato assumendo	
	che, avendo Marzia Sgambellone espresso in via preventiva e telematica la pre-	
	ferenza per la sola provincia di Reggio Calabria e poiché, nel corso del primo	
	turno di nomina, tutti i posti disponibili in tale provincia sono stati attribuiti ad	
	altri candidati collocati meglio in graduatoria, è come se Marzia Sgambellone	
	abbia rinunciato preventivamente ed irrevocabilmente alla nomina in ruolo nelle	
	province per le quali non è stata espressa la preferenza, il che, in applicazione	
	del secondo periodo del secondo comma dell'art. 436 del D. L.vo 16.4.1994, n.	
	297, avrebbe comportato la sua decadenza dalla graduatoria, con la conseguenza	
	che, quando si è proceduto alla nomina in surroga, il posto in provincia di Reggio	
	Calabria che si era reso disponibile è stato attribuito ad un'altra candidata, cioè	
	a Manuela Fedele, collocata in graduatoria in una posizione successiva a quella	
	di Marzia Sgambellone, perché quest'ultima è stata considerata non più presente	
	nella graduatoria medesima.	
	A tal proposito va effettuata una considerazione che è dirimente e di per sé porta	
	all'affermazione di infondatezza degli assunti avversari, per effetto del disposto	
	dell'art. 2697 c.c., cioè per assenza di prova dei fatti allegati o che comunque	
	costituiscono il necessario presupposto logico del sillogismo propugnato.	
	Infatti, ammesso e non concesso che, come sostiene controparte, la rinuncia ad	
		10



	una o più province equivallesse alla rinuncia preventiva alla nomina in tali pro-	
	vince in caso di mancata immissione in ruolo nel primo turno di nomina, è inne-	
	gabibile che, affinché tale rinuncia avesse effetto e si potesse verificare la deca-	
	denza dalla graduatoria in virtù dell'art. 436, comma 2, secondo capoverso, del	
	D. L.vo n. 297 del 1994, come pretenderebbe la difesa avversaria, sarebbe stato	
	necessario ed imprescindibile che, nel corso del primo turno di nomina, Marzia	
	Sgambellone fosse stata individuata come avente diritto al ruolo in una delle	
	province oggetto di rinuncia preventiva, cioè sarebbe stato necessario che, scor-	
	rendosi la graduatoria del concorso per proporre le nomine, quando si è giunti al	
	posto occupato da Marzia Sgambellone, vi fosse un posto disponibile in una delle	
	province oggetto di rinuncia, che l'Amministrazione non abbia potuto proporre	
	a Marzia Sgambellone, a causa della rinuncia preventiva a tale provincia.	
	Orbene, che ciò sia avvenuto, Marzia Sgambellone non lo ha mai saputo (tutto	
	ciò che sa è che non è stata nominata) ma soprattutto non è mai stato dimostrato,	
	da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sicché non appartiene alla	
	verità processuale.	
	Ne consegue che l'effetto della decadenza dalla graduatoria, con il quale il Mini-	
	stero pretende di giustificare la propria decisione di non tenere in considerazione	
	e di scavalcare Marzia Sgambellone, in sede di effettuazione delle nomine in	
	surroga, per quanto se ne sa in questo processo non si è mai potuto verificare,	
	non essendoci alcuna evidenza probatoria che si sia verificata la condizione ne-	
	cessaria a tal fine (anche secondo l'infondata tesi avversaria), cioè che, nel corso	
	del primo turno di nomina, Marzia Sgambellone fosse stata individuata come	
	avente diritto alla nomina in una delle province oggetto di rinuncia.	
	Questo già basterebbe, per dichiarare infondata e non provata la tesi avversaria.	
		11



	3 - INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 436, C. 2, DEL D. L.VO N. 297/1994 – DIRITTO DI	
	MARZIA SGAMBELLONE ALLA PERMANENZA IN GRADUATORIA E ALLA NOMINA	
	IN SURROGA PRESSO L'ISTITUTO CAPOLUOGO ALVARO DI SAN LUCA (R.C.)	
	In ogni caso, la tesi del Ministero dell'Istruzione e del Merito è errata, in quanto	
	priva di fondamento logico e giuridico.	
	Non è affatto vero, infatti, che la mancata assegnazione del posto a Marzia Sgam-	
	bellone nel corso del primo turno di nomina, per via del fatto che i posti dispo-	
	nibili nella provincia prescelta siano stati tutti assegnati a candidati che la prece-	
	devano in graduatoria (quindi per una ragione che non è affatto dipesa dalla vo-	
	lontà di Marzia Sgambellone) possa (e men che meno è vero che debba) essere	
	equiparata alla rinuncia all'assunzione, da parte di Marzia Sgambellone (che,	
	invece, costituisce necessariamente un atto volitivo esplicitamente ed univoca-	
	mente diretto al rifiuto dell'immissione in ruolo, che non c'è mai stato, da parte	
	dell'odierna ricorrente).	
	È evidente, infatti, che la rinuncia all'assunzione possa esservi soltanto se	
	quest'ultima venga offerta, mentre nel caso che ci occupa l'Ufficio scolastico	
	non ha mai offerto a Marzia Sgambellone un posto, sicché non si vede come si	
	possa affermare che ella vi abbia rinunciato.	
	Ne consegue che l'Amministrazione non avesse il diritto, non ricorrendone i pre-	
	supposti tassativamente previsti dal secondo comma dell'art. 436 del D. L.vo	
	16.4.1994, n. 297, di considerare Marzia Sgambellone come rinunciataria e	
	quindi come decaduta e cancellata dalla graduatoria di cui si discute.	
	Ciò è tanto vero che, in effetti, non risulta (ed infatti il Ministero non lo ha mai	
	né allegato né documentato) che sia mai stata dichiarata la decadenza e la con-	
	seguente cancellazione di Marzia Sgambellone dalla graduatoria <i>de quo</i> .	



	Semplicemente, Marzia Sgambellone è stata scavalcata, in sede di riassegna-	
	zione in surroga dei posti resisi disponibili per rinuncia degli assegnatari, “come	
	se fosse” decaduta e cancellata dalla graduatoria, ma in realtà tale decadenza e	
	cancellazione non è mai stata formalizzata, il che costituisce un ulteriore motivo	
	di illegittimità dell’operato dell’Amministrazione convenuta e dei provvedi-	
	menti che la stessa ha adottato, impugnati in questa sede.	
	Se, dunque, l’Ufficio Scolastico della Calabria e della provincia di Reggio Cala-	
	bria non avessero considerato Marzia Sgambellone “come se fosse” decaduta e	
	cancellata dalla graduatoria, allorquando si è dovuto procedere alle surroghe per	
	intervenuta rinuncia, sicuramente Marzia Sgambellone avrebbe ottenuto l’asse-	
	gnazione del posto vacante nella provincia di Reggio Calabria presso l’Istituto	
	Capoluogo Alvaro di San Luca, invece di Manuela Fedele, che l’ha ottenuto pur	
	essendosi collocata, in graduatoria, in una posizione successiva.	
	D’altronde, nell’avviso dell’USR Calabria del 20.7.2022 (cfr. all. 17), prodotto	
	proprio dalla difesa del Ministero dell’Istruzione e del Merito, si legge “ <i>che in</i>	
	<i>caso di rinunce successivamente acquisite su posti assegnati, questi saranno og-</i>	
	<i>getto di copertura mediante successive operazioni di surroga a partire dal primo</i>	
	<i>dei non nominati dalla medesima graduatoria”</i> .	
	L’Amministrazione non afferma, dunque, in tale avviso, che per le nomine in	
	surroga (come vorrebbe la difesa avversaria) si debba partire dal primo in gra-	
	duatoria che non sia stato già individuato come avente diritto alla nomina e al	
	quale, però, la nomina non sia stata offerta a causa della rinuncia preventiva alla	
	relativa provincia, bensì afferma che si debba “ <i>partire dal primo dei non nomi-</i>	
	<i>nati dalla medesima graduatoria”</i> e Marzia Sgambellone, appunto, apparteneva	
	al novero dei “non nominati” nel corso del primo turno di nomina ed aveva un	
		13



posto in graduatoria precedente a quello di Manuela Fedele, alla quale, in sede di nomine in surroga, è stato attribuito un posto nella provincia di Reggio Calabria che sarebbe spettato a Marzia Sgambellone, che aveva scelto tale provincia, il che è illegittimo.

La correttezza del ragionamento da noi svolto, peraltro, emerge dalla circostanza che lo si ritrovi pedissequamente riprodotto nella sentenza del T.A.R. delle Marche n. 540 del 23.9.2022, che si allega (cfr. [all. 18](#)).

In quel caso, la ricorrente non aveva ottenuto l'immissione in ruolo in prima battuta perché non erano risultati disponibili posti nelle due province scelte, preventivamente ed in via telematica, cioè nelle province di Ancona e di Pesaro.

L'anno successivo, quando sono state avviate le operazioni di assunzione attingendosi dalla stessa graduatoria, la docente aveva scoperto che il suo nominativo non compariva più negli elenchi degli aspiranti ancora collocati in graduatoria e che ciò dipendeva dalla circostanza che, avendo ella rinunciato preventivamente, nell'istanza dell'anno precedente, alle province di Ascoli Piceno e Macerata e non essendo rientrata nel contingente di nomina delle altre province, era stata dichiarata rinunciataria e quindi decaduta e cancellata dalla graduatoria.

Quest'ultimo, peraltro, è un punto in cui, il caso deciso dal T.A.R. delle Marche, differisce da quello oggetto del presente giudizio, in cui, come già detto, non c'è stato neanche un formale provvedimento di dichiarazione di decadenza e di cancellazione dalla graduatoria, nei confronti di Marzia Sgambellone, il che rende evidente a maggior ragione la fondatezza del presente ricorso.

Il T.A.R. delle Marche ha affermato l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione scolastica e dei provvedimenti impugnati, perché in contrasto con il secondo comma, secondo capoverso, dell'art. 436 del D. L.vo 16.4.1994, n. 297,



	conseguentemente accogliendo il ricorso della docente.	
	Nella suddetta sentenza, infatti, il T.A.R. delle Marche afferma che “nessuna di-	
	sposizione stabilisce che, in caso di non disponibilità dei posti sulle Province	
	prescelte, ciò comporta direttamente la rinuncia alla nomina in ruolo; né tale	
	conseguenza può farsi discendere dall’applicazione dell’art. 436, comma 2, se-	
	condo capoverso, del d.lgs. n. 297/1994, che non attiene alla fattispecie in que-	
	stione, disciplinando detta norma la diversa ipotesi della rinuncia al ruolo e non	
	potendo essere la stessa applicata in via analogica alla fattispecie per cui è	
	causa in assenza di espressa previsione.	
	Peraltro, va sottolineato come, nel caso della Iurescia, non solo non vi è stata	
	alcuna rinuncia alla nomina in ruolo, ma neppure vi è stata una nomina passi-	
	bile di rinuncia, dal momento che non sono risultati disponibili posti sulle Pro-	
	vince prescelte rispetto alla posizione in graduatoria della ricorrente. Per tutto	
	quanto innanzi precede, gli atti impugnati sono illegittimi nella parte in cui	
	l’Amministrazione scolastica ha qualificato la dichiarazione della ricorrente di	
	scelta preferenziale delle Province come una rinuncia alla nomina in ruolo in	
	manca di posti disponibili sulle medesime Province, anziché considerare la	
	docente rinunciataria esclusivamente alla nomina sui posti che si sono eventual-	
	mente resi disponibili presso le Province non oggetto di preferenza. Entro tali	
	limiti, pertanto, ne va disposto l’annullamento”.	
	È evidente come, applicando al caso che ci occupa i medesimi principi affermati	
	dal T.A.R. delle Marche nella sentenza n. 540 del 23.9.2022, non si possa che	
	dare ragione a Marzia Sgambellone, accogliendo il presente ricorso.	
	Non è comprensibile, d’altronde, l’assunto della difesa avversaria che quella di	
	considerare Marzia Sgambellone come rinunciataria fosse l’unica soluzione	



	praticabile per evitare di dover rifare tutte le assegnazioni.	
	Sarebbe bastato, infatti, per rimanere nell'alveo della correttezza e legittimità,	
	non considerare come implicitamente avvenuta una cancellazione che invece	
	non è mai avvenuta e che, se lo fosse stata, sarebbe stata evidentemente illegit-	
	tima, in quanto motivata da una supposta rinuncia che, invece, non è mai stata	
	esplicitamente dichiarata, non essendo mai stata proposta alcuna nomina.	
	Se così avesse operato, l'Ufficio scolastico, al momento di procedere alle surro-	
	ghe, senza dover rifare alcunché ma semplicemente ripartendo dal primo dei	
	candidati ai quali non era stata proposta l'assunzione, avrebbe assegnato il posto	
	presso l'Istituto Capoluogo Alvaro di San Luca a Marzia Sgambellone, in quanto	
	ancora presente in graduatoria in un posto precedente a quello di Manuela Fedele	
	che, invece, illegittimamente ha ottenuto tale posto sottraendolo alla ricorrente.	
	Non vi sarebbe stata alcuna ripetizione di operazioni di assunzione né alcuna	
	dilatazione dei tempi di esaurimento delle operazioni di competenza dell'Ufficio	
	scolastico e men che meno alcun ritardo di avvio dell'anno scolastico.	
	Semplicemente, per procedere alle assegnazioni in surroga, l'Amministrazione	
	avrebbe dovuto scorrere la graduatoria ripartendo dal primo dei candidati non	
	assegnatario di posto, come si deve correttamente fare applicando la legge, con	
	la sola, ma determinante differenza (rispetto a quanto ha fatto l'Amministra-	
	zione) che tra tali candidati avrebbe dovuto considerare presente anche Marzia	
	Sgambellone, che non meritava di essere considerata "come se fosse" stata di-	
	chiarata decaduta e cancellata, non avendo mai rinunciato o accettato sotto con-	
	dizione alcuna proposta di immissione in ruolo e, quindi, non potendo essere	
	soggetta all'applicazione del secondo comma dell'art. 436 del D. L.vo	
	16.4.1994, n. 297, che tassativamente prevede la decadenza dalla graduatoria	
		16



	quale conseguenza solo della rinuncia alla nomina in ruolo, per mancata accet-	
	tazione o per accettazione condizionata della nomina entro il termine stabilito.	
	Non è dato comprendere, peraltro, perché la difesa avversaria assuma che l'ac-	
	coglimento della tesi e l'adozione del metodo da noi proposti avrebbe compor-	
	tato continue riconvocaioni e quindi un aggravio di attività e la dilatazione dei	
	tempi, posto che, in occasione delle assegnazioni e delle immissioni in ruolo di	
	cui si discute, si è proceduto a consultazioni preventive ed esclusivamente tele-	
	matiche e mai ad operazioni con la convocazione in presenza dei candidati.	
	L'erroneità dell'approccio dell'Amministrazione convenuta è resa evidente an-	
	che dal fatto che la sua difesa abbia citato precedenti giurisprudenziali del tutto	
	inconferenti, evidentemente relativi a situazioni del tutto diverse, che non hanno	
	nulla a che vedere con la fattispecie che ci occupa.	
	Infatti, nel procedimento r.g. n. 2852/2019 dinanzi al Tribunale di Palmi, in cui	
	è stata emessa l'ordinanza n. 2489/2020 del 18.3.2020 citata da controparte, la	
	parte ricorrente aveva già scelto la sede ed era già stata assegnataria di una cat-	
	tedra ed aveva la pretesa di poter concorrere nuovamente alla scelta di un'altra	
	sede resasi successivamente disponibile, nell'ambito della stessa procedura, in	
	virtù della rinuncia del relativo assegnatario.	
	In quel caso, è vero che l'accoglimento della tesi di parte ricorrente avrebbe	
	comportato la riapertura da capo della procedura di assegnazione e che ciò fosse	
	irragionevole e contrario al buon andamento della P.A.	
	Ma la pretesa di parte ricorrente nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di	
	Palmi di cui appena sopra non è affatto quella avanzata nell'interesse di Marzia	
	Sgambellone nel presente giudizio, perché nel nostro caso la ricorrente non era	
	stata destinataria di alcuna proposta di assegnazione e men che meno era stata	



	assegnataria di alcun posto e quindi, per prendere in considerazione anche lei,	
	per l'attribuzione in surroga dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce degli	
	assegnatari, non era affatto necessario riaprire un'operazione già conclusa, bensì	
	soltanto dare ulteriore corso ad una procedura non ancora conclusa nei confronti	
	di Marzia Sgambellone, che non aveva ancora ricevuto alcuna offerta di asse-	
	gnazione e quindi non aveva ancora potuto effettuare alcuna scelta.	
	Analogamente, entrambi i provvedimenti del Tribunale di Crotone citati dalla di-	
	fesa avversaria, cioè la sentenza n. 517/2020 e l'ordinanza emessa nel giudizio	
	r.g. n. 1928/2022, riguardano evidentemente casi in cui i ricorrenti avevano già	
	scelto la sede, tra quelle disponibili al momento della scelta e ne avevano otte-	
	nuto l'attribuzione e successivamente, essendosi resa disponibile (per rinuncia	
	dell'assegnatario) un'altra sede che non era disponibile quando hanno scelto la	
	sede loro assegnata, pretendevano di tornare indietro e fare nuovamente la scelta,	
	in favore della sede resasi disponibile successivamente.	
	Non c'è chi non veda come si tratti di fattispecie del tutto diverse da quella og-	
	getto della presente causa e come, di conseguenza, i principi espressi nelle pro-	
	nunce del Tribunale di Crotone non siano applicabili al caso che ci occupa.	
	La confusione in cui versa controparte emerge, altresì, dal fatto che essa riporti,	
	a pretesa dimostrazione dei propri assunti, lo stralcio di un precedente avviso	
	pubblico dell'USR Calabria, in cui si legge: <i>“resta inteso che i posti assegnati,</i>	
	<i>d'ufficio o a domanda, che saranno successivamente oggetto di rinuncia, sa-</i>	
	<i>ranno assegnati mediante surroghe e, quindi, trattati come disponibilità soprag-</i>	
	<i>giunte ed assegnati a partire dal primo aspirante non ancora individuato. Non</i>	
	<i>si darà luogo a rifacimenti di operazioni già legittimamente poste in essere”.</i>	
	È evidente, infatti, che la frase appena sopra riprodotta confermi la correttezza	



della nostra tesi, dal momento che tra Manuela Fedele e Marzia Sgambellone era
quest’ultima “ <i>il primo aspirante non ancora individuato</i> ” e che l’assegnazione
a lei del posto presso l’Istituto Capoluogo Alvaro di San Luca, resosi disponibile
per rinuncia del precedente assegnatario, non avrebbe comportato il rifacimento
di operazioni già legittimamente poste in essere, proprio perché nessun posto le
era stato proposto e men che meno assegnato, nell’ambito della stessa procedura.
Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro, con la sentenza n.
186/2024, conclusiva del giudizio r.g. n. 2085/2022, ha dichiarato l’erroneità ed
infondatezza della tesi sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, af-
fermando che, nel caso in esame, manchi il presupposto previsto dal secondo
comma dell’art. 436 del D. L.vo 16.4.1994, n. 297, in quanto Marzia Sgambel-
lone non risulta avere rinunciato all’assunzione in ruolo, né può essere conside-
rata rinuncia all’assunzione la circostanza che la stessa non avesse scelto altre
province della regione Calabria, oltre a Reggio Calabria e che non le fosse stata
offerta l’assunzione nell’unica provincia richiesta.
La sezione lavoro del Tribunale di Bologna, dunque, con la sentenza suddetta,
ha affermato che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti tassativamente
previsti dal secondo comma dell’art. 436 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994 e che,
peraltro, nessuna disposizione stabilisce che la mancanza di disponibilità di posti
nelle province prescelte comporti direttamente la rinuncia alla nomina in ruolo.
Tale conseguenza, secondo il Tribunale, non può discendere dall’applicazione
dell’art. 436, comma 2 cit., che disciplina la diversa ipotesi della rinuncia al ruolo
(che avrebbe avuto effetto unicamente nel caso in cui Marzia Sgambellone si
fosse trovata in posizione utile per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/2023 e
che non può essere applicata in via analogica alla diversa fattispecie che ci



	occupa, in assenza di espressa previsione), mentre nel caso che è oggetto del	
	presente giudizio non c'è stata alcuna nomina passibile di rinuncia, in quanto	
	non sono risultati posti disponibili nella provincia prescelta, rispetto alla posi-	
	zione in graduatoria di Marzia Sgambellone.	
	Pertanto, la sezione lavoro del Tribunale di Bologna, con la sentenza n.	
	186/2024, ha osservato che, nel caso in questione, Marzia Sgambellone, subor-	
	dinata in graduatoria all'ultima delle aspiranti assegnatarie di posto vacante nella	
	provincia prescelta al termine del primo turno di nomina, non avendo rinunciato,	
	avrebbe dovuto accedere al ruolo all'esito del turno di surroga sul posto resosi	
	vacante presso l'Istituto Capoluogo Alvaro di San Luca, sito nella provincia ri-	
	chiesta e che l'Amministrazione non avrebbe dovuto, non ricorrendone i presup-	
	posti tassativamente previsti dal secondo comma dell'art. 436 del D. L.vo n. 297	
	del 16.4.1994, considerarla come rinunciataria e quindi decaduta e cancellata	
	dalla graduatoria di cui si controverte e scavalcarla, in sede di effettuazione delle	
	nomine in surroga. In virtù di tali considerazioni, la sezione lavoro del Tribunale	
	di Bologna, con la sentenza n. 186/2024, ha accertato e dichiarato il diritto di	
	Marzia Sgambellone all'assunzione a tempo indeterminato nella provincia di	
	Reggio Calabria per l'anno scolastico 2022/2023 e pertanto ha accertato e di-	
	chiarato il diritto di Marzia Sgambellone ad ottenere il ruolo presso l'istituto	
	Capoluogo Alvaro di San Luca nella provincia di Reggio Calabria, conseguen-	
	temente ordinando all'Amministrazione di adottare tutti i provvedimenti idonei	
	a tutelare i diritti di cui sopra.	
	Le motivazioni e le statuizioni sopra richiamate, contenute nella sentenza n.	
	186/2024 della sezione lavoro del Tribunale di Bologna, sono del tutto corrette	
	e fondate e meritano di essere condivise e confermate.	



Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, invece, ha promosso appello avverso la
sentenza di cui sopra, sostenendo che il Tribunale abbia effettuato una lettura
non corretta dell'art. 436 del D. L.vo n. 297/1994, perché, secondo la difesa av-
versaria, la mancata indicazione di talune delle sedi previste costituirebbe una
forma di rinuncia a priori alla nomina con riferimento a tali sedi e quindi un
comportamento equivalente a quello tenuto dal candidato che indichi tra le pre-
ferenze tutte le sedi possibili e poi scelga di rinunciare al momento della nomina,
con conseguente applicabilità dell'art. 436, c. 2, del D. L.vo n. 297/1994.

La tesi propugnata dalla difesa del Ministero dell'Istruzione e del Merito, però,
come è già stato ampiamente detto sopra, è infondata perché priva di supporto
probatorio e comunque non è affatto condivisibile, in quanto priva di fonda-
mento logico e giuridico.

La Corte d'Appello di Bologna, comunque, non si è pronunciata in merito alla
tesi propugnata dall'appellante (e fatta propria anche dall'intervenuta Manuela
Fedele), sicché su di essa, a tutt'oggi, l'unica pronuncia esistente è quella del
Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro, di cui alla sentenza n.
186/2024, conclusiva del giudizio r.g. n. 2085/2022, con la quale è stato dato
torto al Ministero dell'Istruzione e del Merito e ragione a Marzia Sgambellone.

4 - SULL'ASSERTITA "ELUSIONE DELLA NORMATIVA SUI TRASFERIMENTI"


Si tratta di un'affermazione, fatta dalla difesa di Manuela Fedele con riferimento
alla condotta di Marzia Sgambellone, che sarebbe offensiva, se non fosse che,
evidentemente, è stata determinata dall'ignoranza della difesa avversaria, nel
senso della mancata conoscenza delle norme che regolano i concorsi per l'inse-
gnamento e degli scopi che si perseguono con questi ultimi.

Infatti, a parte il fatto che la partecipazione al concorso di cui si discute era un



	diritto di Marzia Sgambellone, per cui non si vede come ciò si possa tradurre	
	nell'elusione di altre norme, in realtà i concorsi per l'insegnamento vengono	
	banditi non soltanto per consentire a chi è precario di stabilizzarsi ma anche a	
	chi è già di ruolo di ottenere la cattedra presso un'altra sede, più gradita.	
	In particolare, il concorso di cui si discute era stato bandito proprio per soddi-	
	sfare, prioritariamente, tale ultima esigenza, sebbene, ovviamente, fosse aperto	
	a tutti e quindi anche a chi non fosse già di ruolo.	
	È opportuno, pertanto, sorvolare con benevolenza sull'affermazione della difesa	
	avversaria di cui sopra, in quanto, come detto, ispirata solo dall'ignoranza.	
	5 - SULL'ASSERITA MANCATA DIMOSTRAZIONE CHE ALTRI PARTECIPANTI AL	
	CONCORSO, NON NOMINATI NEL PRIMO TURNO E COLLOCATI IN GRADUATORIA	
	PRIMA DI MARZIA SGAMBELLONE, NON POTESSERO OTTENERE LA NOMINA A	
	SEGUITO DELLA RIASSEGNAZIONE DEI POSTI OGGETTO DI RINUNCIA.	
	Anche a tal proposito, la difesa di Manuela Fedele ha effettuato un'affermazione	
	del tutto priva di fondamento e di efficacia, nella presente controversia.	
	Non è affatto vero, infatti, che Marzia Sgambellone, per ottenere l'accoglimento	
	della propria domanda, dovesse dimostrare che altri partecipanti al concorso e	
	non nominati nel primo turno, collocati in graduatoria prima di lei, non potessero	
	ottenere la nomina al posto suo, a seguito della riassegnazione in surroga.	
	Infatti, tutto ciò che è necessario accertare e dichiarare, per accogliere il presente	
	ricorso, è che Marzia Sgambellone avesse il diritto di essere considerata presente	
	in graduatoria, al momento dell'effettuazione delle nomine in surroga, perché se	
	così fosse stato, sicuramente avrebbe ottenuto il posto presso l'Istituto Capo-	
	luogo Alvaro di San Luca (R.C.), dal momento che esso è stato poi attribuito ad	
	una candidata collocata in una posizione successiva alla sua, in graduatoria.	
		22



	Tutto ciò a prescindere dal fatto che, se altri candidati nella stessa situazione di	
	Marzia Sgambellone ma in posizione migliore, nella graduatoria, avessero avuto	
	interesse a porre la medesima questione, avrebbero potuto e dovuto farlo.	
	Se non l’hanno fatto, evidentemente non avevano interesse e quindi non sareb-	
	bero comunque stati nominati prima ed al posto di Marzia Sgambellone.	
	Anche a tal proposito, pertanto, gli sforzi della difesa avversaria, seppur indub-	
	biamente fantasiosi, non colgono nel segno.	
	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.	
	In considerazione dell’oggettiva difficoltà ad individuare, oltre a Manuela Fe-	
	dele, gli altri eventuali controinteressati nel presente giudizio, si chiede che il	
	Tribunale voglia autorizzare la notificazione ad essi del presente ricorso e del	
	decreto di fissazione dell’udienza, come d’altronde è già avvenuto nel giudizio	
	r.g. n. 2085/2022 dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Bologna e nel giu-	
	dizio r.g. n. 224/2024 dinanzi alla sezione lavoro della Corte d’Appello di Bolo-	
	gna, mediante pubblicazione del testo integrale del presente ricorso e del decreto	
	di fissazione dell’udienza sul sito internet del Ministero dell’Istruzione e del Me-	
	rito ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso della pubblicazione.	
		
	In virtù delle considerazioni che precedono e dei documenti agli atti, pertanto,	
	nell’interesse di Marzia Sgambellone si chiede che il Tribunale adito fissi	
	l’udienza di discussione, autorizzando la notificazione del presente ricorso e del	
	decreto di fissazione dell’udienza agli eventuali controinteressati ignoti median-	
	te pubblicazione del testo integrale del presente ricorso e del decreto di fissa-	
	zione dell’udienza sul sito internet del Ministero dell’Istruzione e del Merito ed	
	inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso della suddetta pubblicazione, ed	
		23



	all'esito dell'eventuale istruttoria ritenuta necessaria, esaurita la discussione	
	orale e udite le conclusioni delle parti, pronunci sentenza accogliendo le seguenti	
	CONCLUSIONI	
	Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e domanda:	
	<ul style="list-style-type: none"> • dichiarare inammissibile il documento contenente la guida alla procedura informatica prodotto per la prima volta, dalla difesa del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento r.g. n. 224/2024 dinanzi alla sezione lavoro della Corte d'Appello di Bologna, disponendone l'espunzione dal fascicolo d'ufficio e non tenendolo in alcuna considerazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'assegnazione del ruolo, classe di concorso EEEE, nella scuola primaria "Istituto Capoluogo Alvaro" di San Luca in favore della docente Manuela Fedele, disposta con Decreto n. 0016194 del 17.08.2022 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria in favore di docenti nominati in surroga di altri rinunciatari e con Decreto n. 0010588 del 22.08.2022 emesso dal Ufficio Scolastico Provinciale, Ambito Territoriale di Reggio Calabria, Ufficio IV, di attribuzione delle sedi di titolarità ai candidati aventi titolo per l'assunzione a tempo indeterminato nella provincia di Reggio Calabria per l'anno 2022/2023; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Marzia Sgambellone ad ottenere il ruolo suddetto presso la scuola "Istituto Capoluogo Alvaro" di San Luca per i motivi esposti e per l'effetto disporre che l'Amministrazione resistente attribuisca tale sede di titolarità in favore della docente Marzia Sgambellone, con assunzione a tempo indeterminato, in virtù della posizione utile in graduatoria; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • in ogni caso, in via gradata, adottare tutti i provvedimenti che verranno ritenuti 	
		24



